



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati

dott. Alberto CELESTE

dott.ssa Maria Pia DI STEFANO

dott.ssa Olga PIRONE

Presidente relatore

Consigliere

Consigliere

a seguito di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, e ss. mm. ii., riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

(ai sensi degli artt. 281-*sexies* e 352, ultimo comma, c.p.c.)

in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/12/2021

nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1136/2017

vertente

TRA

██ S.R.L.

(avv.ti Casavola, Spagnolo e Fantinelli)

PARTE APPELLANTE

E

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"

(avv.to Giordano)

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9342 del 31/10/2016

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta dalla [REDACTED] Srl (d'ora in poi, "Società"), avverso il decreto ingiuntivo n. 9873/2012, azionato dall'Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (d'ora in poi, "Istituto"), a seguito del precedente verbale di accertamento n. 5/2011 redatto dagli Ispettori di Vigilanza di quest'ultimo, volto al recupero dei contributi omessi, pari a complessivi € 49.538,00, relativamente alla posizione lavorativa di tre giornalisti (segnatamente, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]), sul rilievo fondante che trattavasi di "collaboratori fissi" nell'alveo del lavoro giornalistico subordinato, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.

La Società interponeva gravame, cui resisteva l'Istituto.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e s.m.i., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.

Con un unico (articolato) motivo, la Società denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché l'errata interpretazione dell'art. 2 del CCNL Giornalisti, evidenziando che, dalla corretta lettura delle testimonianze relative ai tre lavoratori di cui sopra, era emersa, invece, la "genuinità" dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, l'appellante rileva che i collaboratori *de quibus* avevano sempre prestato un'attività "scevra da ogni vincolo di subordinazione", per un verso, per l'atteggiarsi specifico del rapporto - assenza di orari, libertà di organizzare in totale autonomia il proprio lavoro, mancata sottoposizione a vincoli gerarchici e a poteri disciplinari, ecc. - e, per altro verso, in quanto svolgevano, nei periodi in contestazione, altre attività e/o collaborazioni con soggetti giuridici diversi ed estranei alla Società.

La doglianza si rivela infondata (sottolineando che non viene coinvolta, nell'odierno *thema decidendum*, la tematica concernente la quantificazione della pretesa contributiva richiesta dall'Istituto in via monitoria).

Al riguardo, è opportuno premettere la normativa contrattuale applicabile in *subiecta materia* e gli approdi giurisprudenziali relativi alla fattispecie oggetto di esame.

Sotto il primo profilo, l'art. 2 del CNLG definisce i collaboratori fissi i "*giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio*".

Viene, altresì, precisato che: a) la "continuità di prestazione" sussiste allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; b) il "vincolo di dipendenza" sussiste allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione ed alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; e c) la "responsabilità di un servizio" sussiste allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere, normalmente e con carattere di continuità, articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.



Sotto il secondo profilo, i giudici di legittimità hanno ripetutamente perimetrato i connotati propri della figura del collaboratore fisso in ambito giornalistico, rimarcando, in particolare, che il requisito della "responsabilità del servizio" debba essere inteso come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un "flusso di notizie" in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente "affidamento" dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando per il perseguimento di tali obiettivi sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 20/5/2014, n. 11065; Cass., sez. lav., 9/3/2004, n. 4797; Cass., sez. lav., 9/6/2000, n. 7931).

Si è, inoltre, affermato che, per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti - in particolare ai fini, che qui interessano, dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. di settore - la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione, e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando, in contrario, né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (v., soprattutto, Cass., sez. lav., 16/5/2001, n. 6727; Cass., sez. lav., 27/9/1991, n. 10086).

In quest'ordine di concetti, si condivide l'assunto del Tribunale capitolino, ad avviso del quale, alla luce dell'espletata istruttoria, a fronte della formale stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, le concrete modalità di svolgimento dei rapporti dei giornalisti [REDAZIONE] e [REDAZIONE] si fossero atteggiate, piuttosto, come collaborazioni fisse (con conseguente legittimità dell'azione di recupero contributivo da parte dell'Inpgi).

Tale istruttoria si è essenzialmente basata sulle deposizioni raccolte, che, peraltro, si sono rivelate in linea con le risultanze del verbale ispettivo, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sì da non configurare alcuna violazione dell'onere probatorio a carico dell'Istituto, come lamentato dall'appellante; quest'ultimo, con il presente gravame, tenta di estrapolare singoli riferimenti favorevoli alla propria tesi, laddove la prova orale, pur nella presenza di alcune divergenze - v. dichiarazioni di [REDAZIONE] [REDAZIONE] a, [REDAZIONE], [REDAZIONE] [REDAZIONE] - va, invece, letta e valutata globalmente.

Invero, i testi escussi hanno diffusamente riferito in ordine all'attività dei tre giornalisti, e segnatamente lo [REDAZIONE] ed il [REDAZIONE] avevano lavorato presso la redazione di Milano, mentre il [REDAZIONE] nel capoluogo emiliano, ove non era organizzata alcuna redazione.

Nello specifico, il primo era l'unico referente per la Lega Calcio, della quale si occupava in via esclusiva o, comunque, in via prevalente, salvo i pezzi scritti dalla redazione centrale, occupandosi poi, unitamente agli altri giornalisti, delle pagine sportive quotidiane relative alle squadre di calcio dell'Inter e del Milan; il secondo era l'unico referente per la Primavera di Inter e Milan, della quale si occupava in via esclusiva; il terzo si occupava principalmente del basket, per un periodo in via esclusiva, collaborando poi per quanto riguarda il Bologna Calcio ed il Motorshow.



Quindi, i tre giornalisti erano incaricati, insieme ai colleghi, di fornire copertura giornalistica ai settori sportivi cui erano addetti, essendo stabilmente integrati nell'organizzazione redazionale, producendo un elevato numero di articoli, ricevendo dai responsabili della redazione indicazioni in ordine al taglio, all'ingombro della pagina ed alla lunghezza del pezzo, nonché sollecitati alla produzione di articoli ed interviste (*" ... si rapportava direttamente con la redazione ... lo sentivamo telefonicamente ... scriveva pezzi per noi quotidianamente ... gli ordinavamo il pezzo indicandogli le righe che volevamo ... gli fornivo le indicazioni su quello che ci occorreva e che doveva scrivere ... lui lavorava per consegnarcelo nei termini doveva trasmettere il pezzo entro i tempi di chiusura del giornale ... li invitavamo comunque a produrre idee e proporre prezzi, anche per metterli un po' in competizione tra di loro ... "*).

Gli stessi giornalisti assicuravano la loro quotidiana disponibilità, secondo le necessità e le richieste - e talvolta i rimproveri - della redazione, dovendo garantire la copertura giornalistica anche nei periodi estivi, concordando le ferie con i colleghi della redazione, e sostituendo questi ultimi in caso di impedimenti vari (*" ... se tardavano nell'inviare i pezzi, mi toccava anche sollecitarli perché si faceva tardi e avevamo gli orari per la chiusura delle pagine da rispettare doveva comunicare le sue assenze per consentire l'organizzazione del lavoro ... nel caso in cui fosse assente uno dei redattori, uno dei collaboratori poteva sostituirlo redigendo i pezzi nelle pagine nazionali ... il giornalista doveva assicurare la disponibilità a sostituire qualcuno dei redattori eventualmente assenti perché in trasferta ... "*).

Allo scopo di rendere tali attività giornalistiche - ad ogni buon conto, renumerate con la corresponsione di una retribuzione fissa mensile, e non correlata alle singole prestazioni professionali (effettivamente rese o numericamente dovute) - non era rilevante che i tre giornalisti non avessero a disposizione dotazioni di ufficio, che non utilizzassero le strumentazioni aziendali o che si recassero negli uffici della redazione con frequenza variabile - correlata, comunque, alle necessità della redazione - atteso che gli stessi potevano quotidianamente trasmettere i pezzi attraverso gli strumenti informatici (tramite la posta elettronica o il c.d. sistema [REDAZIONE] sul quale erano accreditati).

Quanto alla continuità della prestazione, l'attività profusa richiedeva ai tre giornalisti un impegno costante, per lo più quotidiano, molto assiduo, ma di certo non occasionale, cadenzato, comunque, dalle esigenze della redazione, in relazione ai tempi di chiusura delle pagine dei quotidiani sportivi, durante tutto l'arco dell'anno (*" ... aveva diversi contatti quotidiani i suoi pezzi uscivano quotidianamente scriveva praticamente tutti i giorni grosso modo due o tre pezzi al giorno ... "*).

A nulla rileva - come stigmatizzato dall'appellante - che gli stessi giornalisti potessero intrattenere contestuali collaborazioni con altre testate, essendo contrattualmente previsto che il collaboratore fisso è legittimato ad assumere ed espletare incarichi ulteriori e diversi (nella specie, [REDAZIONE] con *La Repubblica* ed il [REDAZIONE] con *Il Messaggero*).

Quanto, infine, alla responsabilità del servizio, si sottolinea che, ai tre giornalisti, fosse affidato un settore di competenza - segnatamente, il compito concerneva la copertura di specifici settori sportivi - a carattere continuativo, che gli stessi svolgevano sì in autonomia esecutiva, ma sempre sulla base delle linee editoriali loro indicate dai responsabili di redazione, quanto a misura della redazione e tempi di trasmissione (*" ... eravamo noi che indicavamo loro le tematiche ... le due pagine locali erano sostanzialmente coperte ... lui era lì per la testata Tuttosport se ne occupava esclusivamente lui ... era l'unico referente dava un contributo anche sulle pagine nazionali, quando necessario, e solitamente si occupava dei pezzi di apertura delle pagine locali ... "*).



Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.

Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal d.m. n. 55/2014 nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

a - *rigetta* l'appello;

b - *condanna* la parte appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.515,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;

c - *dà atto* che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 14/12/2021

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(*Alberto Celeste*)

